



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI *BELLUNO*

REGOLAMENTO SEZIONALE

(art. 24 dello Statuto)

**Deliberato dal Consiglio Sezionale il 25 febbraio 2006 su delega dell'Assemblea
sezionale dei delegati del 6 marzo 2005**

ratificato da CDN l' 11 marzo 2006

www.belluno.ana.it

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEDE NAZIONALE
MILANO - VIA MARSALA, 9

STATUTO

COSTITUZIONE

Art. 1 - L'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) fondata nel 1919, ha sede in Milano, Via Marsala 9, ed è costituita tra coloro che hanno appartenuto od appartengono alle Truppe Alpine: alpini, artiglieri da montagna, genieri, trasmettitori, paracadutisti, militari dei Servizi in organico alle Truppe Alpine, i quali, nel presente Statuto, vengono tutti indicati con il nome generico di "Alpini".

SCOPI

Art. 2 - Associazione apartitica, l'Associazione Nazionale Alpini si propone di:

- a) tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta;
- b) rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di fratellanza nati dall'adempimento del comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l'assistenza;
- c) favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi;
- d) promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni;
- e) promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in Italia e all'estero, nel rispetto prioritario dell'identità associativa e della autonomia decisionale.

Per il conseguimento degli scopi associativi l'Associazione Nazionale Alpini, che non ha scopo di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI BELLUNO

REGOLAMENTO SEZIONALE

(art. 24 dello Statuto)

COSTITUZIONE E SCOPO

Articolo 1

L'Associazione Nazionale Alpini (in seguito denominata ANA) è una associazione d'arma, fondata nel 1919, che opera anche nel volontariato, senza scopi di lucro, ha sede in Milano via Marsala 9.

La Sezione di **BELLUNO** dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) costituita il **20 giugno 1921** in base all'articolo 21 dello Statuto, ha sede in **Belluno**.

La Sezione ha il compito di realizzare direttamente ed attraverso i Gruppi, la vita dell'Associazione nelle sue varie manifestazioni, secondo gli scopi indicati nell'art 2 dello Statuto dell'ANA che, senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

EMBLEMA DELLA SEZIONE

Articolo 2

L'emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo e quello del Gruppo è il Gagliardetto e devono essere conformi ai modelli statuari.

In ogni manifestazione in cui interviene il Vessillo, i componenti il CDS hanno il dovere di presenziare, i Capi Gruppo hanno il dovere di far intervenire il proprio Gagliardetto, ed i Soci di intervenire.

Lo svolgimento delle cerimonie avverrà secondo le procedure definite dal CDN in apposita "libretta" (cerimoniale) allegata al Regolamento nazionale.

Articolo 3

Il Vessillo interviene a tutte le manifestazioni indicate come nazionali e sezionali nel calendario che il C.D.S. predispone all'inizio di ogni anno sociale.

L'intervento del Vessillo e dei Gagliardetti ad altre manifestazioni nei modi previsti dall'articolo 4 del Regolamento per l'esecuzione dello Statuto (Regolamento Nazionale), così come la designazione dell'alfiere, sono decisi di volta in volta rispettivamente dal Presidente sezionale per la Sezione e dai Capi Gruppo per i Gruppi.

La scorta del Vessillo è costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai membri del C.D.S. Quando ciò non sia possibile il Vessillo viene scortato da non meno di due Soci di cui almeno uno componente del C.D.S..

AMMISSIONE A SOCIO

Articolo 4

La domanda di ammissione a Socio ordinario ai sensi dell'art 4 dello Statuto, firmata da due Soci ordinari presentatori, è redatta sul modulo fornito dalla Sezione ed è corredata dalla necessaria documentazione in originale per visione, oppure in copia conforme all'originale autenticata dal Capo Gruppo.

Il modulo e la documentazione suddetti possono essere sostituiti dalla domanda redatta nella forma di autocertificazione su modulo "tipo" predisposto dalla sede nazionale.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio dichiara di aver letto e di accettare, senza riserva alcuna e ad ogni effetto, lo Statuto nonché i Regolamenti Nazionale e Sezionale.

In particolare il Socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che possa contrastare con le finalità dell'A.N.A., con speciale riferimento alla propaganda di carattere personale, commerciale, partitica nonché all'uso del nome e dei simboli dell'A.N.A. o delle Truppe Alpine per gli scopi di propaganda anzidetta.

Quanto sopra è riportato nel modulo della domanda di ammissione.

L'ammissione dei Soci è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.

Unitamente alla tessera associativa, la Sezione consegna al nuovo Socio le copie dello Statuto, dei Regolamenti Nazionale e Sezionale.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata. Decisione e motivazione devono essere comunicate all'aspirante socio per iscritto.

Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al CDN.

Solo i soci hanno diritto di accedere alle cariche sociali.

Articolo 5

Gli Amici degli Alpini (d'ora innanzi definiti "soci aggregati") che le Sezioni ritengono di riconoscere come tali, su proposta dei Gruppi interessati non hanno qualifica di socio ordinario.

La domanda di iscrizione a Soci aggregati è redatta su modulo fornito dalla Sezione ed è proposta da almeno due soci ordinari o dal Capogruppo.

Essi vengono iscritti in un apposito albo sezionale quali soci aggregati.

L'ammissione dei soci aggregati è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata.

I soci aggregati *pur non avendo la qualifica di socio ordinario*, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

I soci aggregati non possono avere la tessera sociale ordinaria dell'A.N.A., portare il cappello alpino e fregiarsi del distintivo sociale ordinario, non hanno diritto di voto (attivo e passivo) e non possono accedere a cariche elettive.

La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, si riserva espressamente il diritto di revocare l'iscrizione del socio aggregato in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del Consiglio Direttivo Sezionale.

Articolo 6

Tutti i Soci ordinari ed aggregati hanno il diritto di frequentare i locali sociali. In tali locali i Soci delle altre Sezioni dell'A.N.A. sono considerati graditi ospiti, così come gli alpini in servizio.

Articolo 7

Chi intende volontariamente recedere dalla qualifica di Socio ordinario o aggregato, oppure passare ad altra Sezione o Gruppo, deve inviare lettera al Presidente della Sezione oppure al proprio Capo Gruppo.

In ogni caso sarà considerato decaduto il socio che non avrà provveduto al rinnovo dell'iscrizione entro i termini stabiliti.

ORGANI SOCIALI SEZIONALI

Articolo 8

Ai sensi dello Statuto gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea dei Delegati della Sezione;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo Sezionale;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) la Giunta di Scrutinio per l'esame delle domande di ammissione a socio.

Il presente Regolamento stabilisce inoltre i compiti degli altri organismi interni della Sezione di cui il C.D.S. si avvale per il raggiungimento degli scopi sociali.

ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SEZIONE

Articolo 9

L'Assemblea dei Delegati è organo sovrano e delibera con pieni poteri sulle attività della Sezione.

Di tale Assemblea sarà redatto verbale corredato con i dati di cui all'art.25 dello Statuto.

L'Assemblea è indetta:

- a) in sede ordinaria entro il 15 del mese di marzo di ogni anno;
- b) in sede straordinaria quando:
 - il Presidente della Sezione ed il C.D.S. lo giudichino necessario;
 - ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte dei Revisori dei Conti;
 - ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un quinto dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale.Tutte le richieste devono essere presentate per iscritto alla Segreteria sezionale che provvederà a norma dell'art 31 dello Statuto.

Articolo 10

L'Assemblea sezionale dei *Delegati* (Ordinaria o Straordinaria) è convocata dal Presidente mediante avviso inviato a tutti *CapiGruppo* tramite posta o con sistema equivalente che comporti l'obbligo di apporre il timbro datario sull'avviso, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione.

L'avviso di convocazione contiene: data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno, e, quando fra essi vi siano nomine a cariche sociali, l'elenco dei Soci che cessano dalla carica e di quelli che la conservano.

È vietata l'indicazione della voce "Varie" nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea; sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno.

Articolo 11

All'Assemblea Ordinaria hanno diritto di intervenire i Soci ordinari delegati in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno precedente.

Alle Assemblee Straordinarie hanno diritto di intervenire i Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

I delegati intervengono alle Assemblee di persona o si fanno rappresentare, mediante delega scritta e firmata, da un altro Delegato. Ogni Delegato non può rappresentare più di 2 (due delegati).

Articolo 11 bis

Giusto quanto previsto dall'art. 32 2° comma dello Statuto le Assemblee della Sezione sono articolate per Delegati.

Ogni Gruppo ha diritto a far partecipare all'Assemblea un delegato ogni **20 soci o frazione superiore a 10**.

I Gruppi che non raggiungono i **20** soci hanno comunque diritto ad un Delegato.

Non possono essere Delegati all'Assemblea i membri del CDS ed i Revisori dei Conti.

Il Capogruppo, purché non incorra nell'esclusioni di cui sopra, ricopre di diritto uno dei posti di Delegato spettante al Gruppo. Egli potrà farsi sostituire, mediante delega scritta, da un altro Delegato e nel caso egli sia il solo Delegato da altro socio del Gruppo.

Gli altri Delegati sono eletti dalle Assemblee di Gruppo e durano in carica un anno.

Ogni delegato può rappresentare altri due delegati del suo Gruppo mediante delega scritta.

Articolo 12

L'Assemblea Ordinaria dei Delegati della Sezione è convocata per:

a) discutere e deliberare:

- la relazione morale del Presidente della Sezione
- il bilancio consuntivo e la relativa nota integrativa
- il bilancio preventivo
- la relazione dei Revisori dei conti
- le relazioni delle varie commissioni sezionali
- altri argomenti all'ordine del giorno

b) eleggere:

- Il Presidente della Sezione
- I Consiglieri Sezionali
- I Revisori dei conti
- I componenti la Giunta di scrutinio
- I Delegati all'Assemblea nazionale (art 14 dello Statuto)

L'Assemblea viene chiusa dopo aver esaurito le operazioni di voto e di scrutinio.

Articolo 13

L'Assemblea Sezionale, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Delegati.

In seconda convocazione, che può essere indetta anche un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti; qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

L'Assemblea nomina un proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e della regolarità del dibattito, un segretario e all'occorrenza tre scrutatori per il seggio elettorale.

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.

Per le nomine alle cariche sociali e per le questioni riguardanti i soci (ordinari o aggregati) si deve procedere con votazione per scheda segreta.

Articolo 14

Il Presidente sezionale, che può anche essere eletto fra i soci fuori lista, viene eletto a maggioranza assoluta (50% degli aventi diritto più uno); nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il più giovane d'età.

Il mandato del Presidente dura tre anni ed è rieleggibile, di norma, per altre due volte consecutive.

Tutte le altre cariche sociali sono elette a maggioranza relativa.

Sono eletti Consiglieri Sezionali i Soci che hanno ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più giovane d'età.

Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni oppure il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, quelli rimasti in carica devono convocare un'Assemblea Straordinaria perché provveda nel primo caso alla elezione di un nuovo Presidente, e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo C.D.S.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Articolo 15

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,
- b) è il garante dell'applicazione nell'ambito della Sezione dello Statuto, del Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento Sezionale;
- c) convoca e può presiedere le Assemblee;
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del C.D.S.;
- e) nomina i Vice Presidenti;
- f) presiede il Comitato di Presidenza;
- g) convoca e presiede il C.D.S.;
- h) convoca e presiede la riunione dei Capi Gruppo;
- i) è il responsabile dell'Unità di Protezione Civile della Sezione;
- l) partecipa al Comitato di Redazione del giornale sezionale.

Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della Sezione. Per quelli di carattere amministrativo economico e finanziario è necessario che la sua firma sia abbinata a quella del Segretario/Tesoriere.

In mancanza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le funzioni.

In caso di comprovata necessità ed urgenza il Presidente, sentiti i Vice Presidenti, può adottare ogni provvedimento necessario; appena possibile, poi, ne riferisce al C.D.S. che è libero di confermare, modificare o di revocare detto provvedimento.

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE E CARICHE SEZIONALI

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo Sezionale (C.D.S.) è composto:

- a) dal Presidente che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per altri due trienni consecutivi;
- b) da 21 consiglieri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili per altri due trienni consecutivi;
- c) da quattro Vice Presidenti eletti tra i consiglieri su proposta del Presidente – di cui uno con funzioni di Vicario – uno dei quali deve risiedere in comune di Belluno;
- d) dal Tesoriere e dal Segretario nominati dal consiglio direttivo di Sezione, su proposta del presidente, anche al di fuori del consiglio stesso, in tal caso senza diritto di voto; il tesoriere ed il segretario possono votare se ricoprono anche la carica di consigliere;
- e) dal Responsabile della Protezione Civile e dall'Addetto allo Sport che sono nominati dal Presidente, previa comunicazione al consiglio anche al di fuori dei membri del consiglio stesso; in tal caso senza diritto di voto.

Ai soli fini della elezione dei Consiglieri Sezionali, il territorio della Sezione di Belluno è diviso in cinque zone, cui vengono assegnati i consiglieri in base alla forza numerica dei soci iscritti, e che attualmente prevede:

- a) n. 5 consiglieri alla zona denominata – AGORDINO;
- b) n. 8 consiglieri alla zona denominata alla zona - BELLUNO / PONTE NELLE ALPI / DESTRA PIAVE;
- c) n. 2 consiglieri alla zona denominata - LONGARONESE / ZOLDANO;
- d) n. 3 consiglieri alla zona denominata - ALPAGO;
- e) n. 3 consiglieri alla zona denominata - SINISTRA PIAVE.

I Gruppi compresi in ogni zona dovranno comunicare alla Sezione i nomi dei propri candidati per il CDS almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data fissata per la convocazione della Assemblea.

Il numero dei candidati che ogni singola zona può presentare sarà pari al numero dei consiglieri da eleggere, zona per zona, più la metà con arrotondamento all'unità superiore e con un minimo di 2 (due).

I consiglieri vengono eletti a maggioranza relativa tenendo conto del maggior numero di voti conseguiti dai candidati nell'ambito delle rispettive zone.

I consiglieri che per dimissioni o per altre cause venissero a mancare, saranno sostituiti dai primi non eletti nell'ordine e nell'ambito delle zone in cui appartenevano.

Nel caso in cui il consigliere da sostituire appartenga ad una zona priva di una graduatoria di candidati non eletti rimarrà senza consigliere.

Ogni delegato, nella scheda di votazione, non potrà dare più di 21 (ventuno) preferenze da indicare con una crocetta nei rispettivi numeri posti a fianco di ciascun candidato.

La scheda con indicato un numero di preferenze superiori a 21 (ventuno) verrà considerata nulla.

Il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere ed il Segretario costituiscono il COMITATO DI PRESIDENZA che attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, prende tutte le decisioni necessarie, salvo ratifica del Consiglio.

Tutte le deliberazioni, sia del consiglio Sezionale sia del Comitato di Presidenza, vengono prese a maggioranza; in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Il Presidente viene eletto liberamente e sovraneamente dall'assemblea dei Delegati, a maggioranza assoluta (50%+ 1) dei delegati in carica.

Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum per essere eletto (50%+1) dei delegati, si procederà immediatamente, prima cioè dello scrutinio per l'elezione dei Consiglieri, al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti e, a maggioranza relativa, verrà eletto il Presidente di Sezione. In caso di parità di voti verrà eletto il più giovane di età.

Il candidato alla carica di Presidente di Sezione deve presentare la propria candidatura per iscritto al Consiglio di Sezione uscente almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea; il candidato dovrà aver maturato almeno un triennio nella carica di Consigliere di Sezione.

Il candidato a presidente può essere candidato anche a consigliere di Sezione. L'elezione a Presidente comporta l'automatica decadenza dalla carica di consigliere di Sezione.

Il Consiglio Direttivo Sezionale detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale, approva il progetto di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea, vigila sulle attività dei Gruppi, propone, attua e regola le manifestazioni a carattere sezionale e provvede per il normale funzionamento della Sezione conferendo gli opportuni incarichi, disponendo all'uopo l'assunzione di personale in conformità alla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo Sezionale può delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento dell'Associazione, al Comitato di Presidenza che dovrà comunque sempre riferire al CDS quanto deliberato.

Può inoltre assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del CDS ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.

Il C.D.S. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario e si riunisce ordinariamente una volta al mese.

Alle sedute partecipano senza diritto di voto: il Consigliere Nazionale delegato dal Consiglio Direttivo Nazionale, il Segretario sezionale (sempre che non sia anche Consigliere Sezionale), il Direttore Responsabile del giornale sezionale, il Responsabile Operativo dell'unità di Protezione Civile, un rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti ed eventuali altri che il Presidente ritenga opportuno convocare.

Le deliberazioni, per essere ritenute valide, sono prese con la presenza di almeno due terzi dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il C.D.S.

Con provvedimento motivato, chi presiede il C.D.S. può sospendere l'esecutività di una delibera approvata al termine della relativa votazione, invitando il C.D.S. ad un riesame. In tal caso la delibera sospesa è sottoposta ad una nuova votazione nel corso della successiva riunione e, se la delibera venisse nuovamente approvata, il Presidente ha l'obbligo di eseguirla.

Ogni delibera che comporta decisioni collegiali deve essere verbalizzata, sottoscritta dal Presidente (o dal Capogruppo se trattasi di Consiglio di Gruppo) e dal rispettivo Segretario e conservata in apposito registro o raccoglitore.

Ogni socio ha diritto di chiedere la copia dei verbali di cui sopra. Ha altresì diritto di esaminare, alla presenza del Segretario/Tesoriere, i documenti contabili.

Articolo 17

Il C.D.S., quando la Sede Nazionale lo richieda, nomina un Responsabile per i contatti con le diverse Commissioni Nazionali, ad esempio, il Centro Studi o la Commissione Informatica.

Articolo 18

Il Comitato di Presidenza redige l'ordine del giorno della riunione del C.D.S. contenente l'elenco degli argomenti di discussione.

L'ultimo punto all'ordine del giorno è relativo alle comunicazioni del Presidente che non sia stato possibile per ragioni di tempo inserire nella lettera di convocazione.

Ogni Consigliere può proporre al Comitato di Presidenza le questioni che egli ritiene rilevanti per la vita associativa e, qualora queste siano soggette a deliberazione, ne sarà il relatore.

Il Comitato di Presidenza inserisce tali questioni nell'ordine del giorno della prima riunione possibile, tenendo conto del carattere di urgenza di ogni singola questione.

Il Presidente può disporre che in casi particolarmente delicati la votazione avvenga a scrutinio segreto.

Articolo 19

Il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, viene considerato decaduto per rinuncia al proprio mandato.

Chi per qualsiasi motivo abbia cessato di far parte del C.D.S. prima della scadenza del proprio mandato è sostituito da colui che nella precedente Assemblea dei Soci ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti, il quale assume l'anzianità del sostituito.

Articolo 20

Coloro che sono ammessi a partecipare alle riunioni del C.D.S. hanno l'obbligo di mantenere il più assoluto riserbo sullo svolgimento dei lavori del C.D.S. Chi contravviene a tale divieto è sottoposto a provvedimento disciplinare.

ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE SEZIONALI

Articolo 21

Tutti i Soci ordinari della Sezione con almeno 3 anni consecutivi di iscrizione hanno pari diritto a ricoprire qualsiasi carica sezionale, ad esclusione di quanto previsto all'art. 16 circa l'eleggibilità a Presidente.

Articolo 22

Come previsto dall'Articolo 8 bis dello Statuto, le cariche elettive politico-amministrative e cariche associative (Presidente nazionale, Consigliere nazionale e Presidente sezionale) sono incompatibili.

La candidatura a cariche politico-amministrative comporta, per il socio che riveste cariche associative di cui sopra, la contestuale decadenza dalla carica rivestita. Il socio che ricopre cariche politico-amministrative deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per potere candidarsi alle cariche associative di cui al 1° comma.

Prima di formalizzare ufficialmente la propria candidatura ad elezioni politico - amministrative, chiunque ricopra la carica di Presidente sezionale deve dare le dimissioni scritte da detta carica.

Chiunque partecipi alle predette candidature, oppure accetti incarichi pubblici politico - amministrativi o cariche sindacali a livello nazionale, non può assumere la carica di Presidente per

un periodo di almeno un anno a decorrere dalla data della elezione o mancata elezione. Tale data è comunicata con lettera indirizzata al Presidente.

Il mancato rispetto dell'obbligo di preventive dimissioni comporta, oltre all'immediata decadenza della carica, l'apertura d'ufficio di provvedimento disciplinare.

Articolo 23

I candidati alla carica di Delegato all'Assemblea Nazionale dei Delegati sono proposti dal C.D.S. all'Assemblea dei Soci della Sezione ai sensi dello Statuto, tenuto conto delle proposte di candidature pervenute entro il 31 ottobre.

Articolo 24

Tutte le nuove proposte di candidatura alle cariche sociali elettive devono essere corredate da copia del congedo, curriculum militare ed associativo e fotografia formato tessera.

Articolo 25

Il Socio che intende candidarsi alla carica di Presidente della Sezione formalizza la propria candidatura con lettera indirizzata al Presidente depositata presso la Segreteria 30 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea nella quale si svolgerà l'elezione.

La candidatura può anche essere proposta con le stesse modalità da almeno dieci Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, purché sia sottoscritta dal candidato.

Articolo 26

Le proposte di candidature alle cariche sezionali devono pervenire per iscritto alla segreteria sezionale almeno 45 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea sezionale.

La Segreteria verifica la conformità delle proposte di candidatura e le trasmette al C.D.S. entro il 31 gennaio.

Qualora alla Segreteria non pervengano entro il 31 gennaio proposte in numero sufficiente, il Presidente sezionale convoca d'ufficio i responsabili di zona entro i successivi 10 (dieci) giorni. Se anche da questa riunione non dovesse emergere alcuna candidatura, il C.D.S., sentiti i Capi Gruppo, provvede con propria decisione scegliendo i candidati anche dalle altre zone.

Articolo 27

La Sezione riconosce la suddivisione dei Gruppi in Zone come valido strumento per meglio perseguire gli scopi associativi.

Tali zone possono essere riferimento per la definizione delle candidature dei Consiglieri da proporre all'Assemblea Sezionale dei Delegati.

Sono pertanto costituite le seguenti Zone:

- a) – AGORDINO;
- b) - BELLUNO / PONTE NELLE ALPI / DESTRA PIAVE;
- c) - LONGARONESE / ZOLDANO;
- d) - ALPAGO;
- e) - SINISTRA PIAVE.

Articolo 28

Ogni zona ha solo funzioni consultive, non vincolanti per il CDS, e, tramite i loro Consiglieri di Sezione, può inoltrare proposte alla Sezione.

I Consiglieri potranno avvalersi per le funzioni di segreteria di uno dei Capigruppo, scelto di volta in volta o a tempo determinato fra i capigruppo della zona stessa.

È prevista almeno una riunione annuale della quale dovrà essere stilato verbale da inviare alla Sezione e ogni capogruppo ha diritto ad esprimere un voto per le decisioni, che sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 29

I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili per altri due trienni consecutivi, sono costituiti in proprio Collegio ed eleggono un Presidente nel loro ambito entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea che ha provveduto alle loro nomine.

Qualora si determinino vacanze di posto tra i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, subentra il membro supplente in ordine di voti ottenuti nella precedente Assemblea sezionale.

La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di consigliere di sezione.

Articolo 30

I Revisori dei Conti hanno per compito la vigilanza continua della gestione economico-finanziaria della Sezione, devono accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione all'Assemblea sezionale, esprimendo il proprio parere in merito.

GIUNTA DI SCRUTINIO

Articolo 31

La Giunta di Scrutinio è composta da tre membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili per altri due trienni consecutivi, hanno il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio accertando i requisiti richiesti e di controllare che sulla domanda stessa siano riportate le notizie richieste per i nuovi Soci.

Le domande sono esaminate, normalmente, entro trenta giorni dalla presentazione e restituite alla Segreteria con la firma di almeno due membri della Giunta di Scrutinio. In caso di parere negativo ne precisa i motivi con nota da trasmettere al C.D.S. La Giunta di Scrutinio istruisce la pratica di accettazione dell'iscrizione di ogni singolo Amico degli Alpini, verificando da chi è proposto e predisponendo, se necessario, una relazione scritta da sottoporre al C.D.S. per i provvedimenti di competenza. La mancata accettazione della domanda di iscrizione di un Amico degli Alpini non deve essere motivata. Qualora si determinino carenze tra i suoi componenti, la Giunta di Scrutinio è integrata nella successiva Assemblea dei Soci, ed il nuovo eletto assumerà l'anzianità del sostituto.

La Giunta di Scrutinio provvede alle periodiche verifiche del repertorio dei Soci ordinari ed aggregati, e ne trasmette le evidenze alla Segreteria.

ANNO SOCIALE E BILANCI

Articolo 31 bis

L'anno sociale per la Sezione coincide con l'anno solare.

Il Progetto di Bilancio consuntivo e preventivo deve essere approvato dal CDS almeno venti giorni prima dell'Assemblea Sezionale Ordinaria e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, deve essere depositato presso la Segreteria della Sezione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, per consentirne la consultazione da parte dei Soci.

GRUPPI DELLA SEZIONE

Articolo 32

La richiesta di costituzione di un Gruppo è rivolta al Presidente da chi ne ha l'iniziativa e ha raccolto l'adesione del numero minimo dei Soci previsto dallo Statuto.

Articolo 33

L'Assemblea di Gruppo nomina il Capo Gruppo ed un Consiglio di Gruppo con un numero di membri proporzionale al numero degli iscritti al Gruppo stesso.

L'Assemblea nomina, tra i soci del Gruppo, i Delegati all'Assemblea Sezionale.

Tutte le cariche del Gruppo sono equiparate, per la loro durata ma senza limiti di rieleggibilità, alle corrispondenti cariche sezionali.

Articolo 34

Tra il 1° novembre di ogni anno ed il 31 gennaio successivo, il Capo Gruppo riunisce i Soci in Assemblea dopo averne concordato la data con il Presidente sezionale per:

- a) deliberare in merito alla relazione morale ed al rendiconto finanziario dell'anno sociale trascorso;
- b) determinare la quota associativa per l'anno successivo;
- c) discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo;
- d) eleggere il Capo Gruppo;
- e) eleggere il Consiglio di Gruppo.

L'Assemblea nomina il proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito.

Il Presidente della Sezione, o un suo delegato, può sempre intervenire alle Assemblee di Gruppo.

Articolo 35

L'Assemblea di Gruppo viene convocata quando il Capo Gruppo lo ritiene opportuno o quando almeno un decimo dei Soci, con un minimo di cinque, ne fa richiesta scritta al Capo Gruppo e, per conoscenza al Presidente sezionale, specificandone i motivi.

In questo caso la riunione avviene nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso questo termine, la convocazione è fatta dal Presidente sezionale entro le successive tre settimane.

Articolo 36

La convocazione dell'Assemblea di Gruppo è effettuata dal Capo Gruppo con avviso scritto inviato a tutti i Soci, e per conoscenza al Presidente sezionale, con le stesse modalità indicate per la Sezione all'articolo 10.

Ogni Capo Gruppo trasmette al C.D.S. entro il 10 febbraio di ogni anno, con la copia del verbale dell'Assemblea dei Soci, le relazioni morale e finanziaria approvate dall'Assemblea dei Soci, nonché l'elenco delle cariche sociali del Gruppo.

Articolo 37

Il C.D.S. stabilisce all'inizio dell'anno sociale l'attribuzione ad ogni Zona di collegamento di un Consigliere di riferimento che ha il compito di curarne i rapporti con la Sezione.

Articolo 38

Entro il 31 agosto di ogni anno i Capi Gruppo consegnano alla Segreteria sezionale l'ultimo elenco e gli ultimi talloncini dei Soci che hanno versato la quota sociale dell'anno in corso, restituiscono inoltre i bollini eventualmente eccedenti e saldano l'importo ancora dovuto.

Articolo 39

Il C.D.S. può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi soci si riduca per un anno al 50 % del minimo stabilito dallo Statuto.

GIORNALE E SITO SEZIONALI

Articolo 40

Il giornale della Sezione è: *"IN MARCIA - Nel segno della tradizione"* (nel seguito indicato anche come "giornale sezionale").

Il sito della Sezione è: *"www.belluno.ana.it"*

È compito del Giornale sezionale e del Sito sezionale concorrere all'attuazione degli scopi associativi indicati nello Statuto, ed in particolare al rafforzamento dell'amicizia tra tutti i Soci favorendo lo scambio di opinioni ed il dialogo, con piena autonomia discrezionale dei Direttori Responsabili. All'inizio dell'anno sociale il C.D.S. nomina i Direttori Responsabili e, su proposta di questi, i Comitati di Redazione.

Il Presidente sezionale fa parte di diritto dei Comitati di Redazione.

I Direttori Responsabili rimangono in carica un anno e possono essere sostituiti:

a) dietro espressa richiesta degli stessi;

b) quando il C.D.S. lo giudichi opportuno con provvedimento motivato.

Il Direttori Responsabili partecipano senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S.

Il giornale sezionale, il cui abbonamento è compreso nella quota sociale, viene spedito a tutti i Soci in regola col pagamento della stessa (e la spedizione viene continuata per tutto l'anno successivo).

Il C.D.S. stabilisce la periodicità della pubblicazione del giornale sezionale.

I costi per la pubblicazione e per l'invio ai Soci del giornale sezionale sono finanziati con l'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale.

UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 41

Ai sensi dello Statuto è costituito in seno alla Sezione un'Unità di Protezione Civile.

Il Presidente Sezionale nomina, previo parere consultivo, non vincolante, del CDS il coordinatore di Unità di Protezione Civile e, di concerto con lo stesso e i capigruppo interessati i Capi Squadra dei Gruppi di Protezione Civile e di eventuali Unità di Protezione Civile.

Fatte salve le norme regolamentari nazionali di protezione civile il Presidente Sezionale è l'unico responsabile, mentre il Coordinatore ed i Capi Squadra o di Unità sono responsabili sotto un profilo tecnico operativo dei singoli settori. Il Coordinatore di Unità di Protezione Civile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S.

L'Unità non ha autonomia amministrativa ed è gestito mediante l'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale.

L'Unità di Protezione può regolare il proprio funzionamento con un proprio regolamento interno approvato dal CDS.

CORI DELLA SEZIONE

Articolo 42

L'attività dei Cori deve fare riferimento agli scopi descritti nello Statuto.

I rapporti tra la Sezione ed il Coro Sezionale (se esistente), ed i Cori facenti riferimenti ai Gruppi, sono disciplinati da appositi regolamenti approvati dal C. D. S..

GRUPPI SPORTIVI ALPINI

Articolo 43

Nell'ambito della Sezione è costituito il coordinamento dei Gruppi Sportivi Alpini (G.S.A.) che fanno capo ai Gruppi della Sezione.

Il C.D.S. nomina all'inizio di ogni anno sociale il Responsabile delle Attività Sportive che cura i rapporti tra il C.D.S. ed il coordinamento dei G.S.A.

I rapporti tra la Sezione ed i G.S.A. sono disciplinati da regolamenti approvati dal C. D. S.

SEDE DELLA SEZIONE

Articolo 44

Il Presidente, d'intesa con il Comitato di Presidenza, mantiene i contatti con il Demanio dello Stato, proprietario dell'unità immobiliare, al fine di rendere disponibili i locali della Sede sezionale per l'attività associativa, ed attua le necessarie azioni per la gestione ordinaria della Sede.

L'uso dei locali della Sede è stabilito dal C.D.S.

I costi relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Sede sono previsti nell'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale.

SCIoglimento DELLA SEZIONE O DEI SUOI GRUPPI

Articolo 45

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 39 Lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un'Assemblea straordinaria rispettivamente dei Delegati della Sezione o dei Soci del Gruppo.

Per la validità di questa Assemblea devono essere presenti, personalmente o con delega, almeno i due terzi degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Gli eventuali patrimoni ed i materiali della Sezione o dei Gruppi, in caso di scioglimento, saranno devoluti rispettivamente alla Sede Nazionale ed alla Sezione.

MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 46

Il CDS potrà proporre modifiche al presente regolamento. Le modifiche saranno valide dopo l'approvazione dell'Assemblea dei soci o dei delegati della Sezione e la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni modifica regolarmente approvata dovrà essere portata a conoscenza dei Soci con mezzi idonei.

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 47

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, e per quanto può essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

-----000000000-----

Il presente Regolamento della Sezione di Belluno, composto di 47 articoli è stato compilato a mente dell'art. 24 dello Statuto sociale dell'A.N.A., dal Consiglio Direttivo Sezionale ed approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il giorno 11 marzo 2006.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
Arrigo Cadore

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Corrado Perona

CERIMONIALE A.N.A.

Consiglio Direttivo Nazionale, nella seduta del 15 febbraio 2003, su proposta del presidente Giuseppe Parazzini, ha approvato il “**Cerimoniale A.N.A.**”, con lo scopo di disciplinare ed uniformare le modalità di esecuzione delle nostre manifestazioni associative.

Pare opportuno, in coda al nuovo Regolamento Sezionale ricordare le disposizioni più importanti che ognuno potrà approfondire sulla “**Libretta**” già pubblicata e a cui si rimanda.

ATTI DELLE CERIMONIE – USO DEL CAPPELLO

Ogni cerimonia alpina si compone di più fasi: pianificazione, organizzazione e svolgimento.

Concorsi Militari – Secondo le direttive della circolare n. 30 del 5 aprile 2000, la richiesta (fanfara, cori, picchetti armati, materiali vari), **deve essere inoltrata dalla Sezione, anche se la manifestazione è a livello di Gruppo, solo ed esclusivamente alla Sede Nazionale, che provvederà ad inoltrare la richiesta alle Autorità competenti.**

Alzabandiera - Alle prime note dell'inno Nazionale **TUTTI** i presenti dovranno salutare militarmente ad eccezione: degli eventuali militari alle armi inquadrati, degli Alfieri e delle scorte, mentre **TUTTI** indistintamente dovranno accompagnare la musica con il canto; mentre gli amici o aggregati dovranno assumere la posizione di “attenti” e togliere il copricapo eventualmente portato. Si rammenta che l'equivalente del saluto militare per chi è a capo scoperto, è la mano destra portata all'altezza del cuore.

L'Inno Nazionale e “La leggenda del Piave” trovano corretta esecuzione rispettivamente: nella cerimonia dell'alzabandiera e nella cerimonia degli “Onori ai Caduti”.

Ordine di sfilamento – La composizione dello sfilamento deve essere improntata ai seguenti criteri:

- Fanfara – Gonfalone del Comune ospitante – Gonfaloni dei Comuni, Provincia e Regione – Vessilli e Labari di associazioni **NON alpine** (se presenti) – Autorità civili – Rappresentanze militari – Corona – Labaro Nazionale scortato (qualora non presente, il Consigliere nazionale di riferimento ed eventualmente gli altri Consiglieri nazionali presenti prenderanno posto con le Autorità e rappresentanze militari) – Vessillo della Sezione organizzatrice della cerimonia scortato dal presidente e dal C.D.S. – Vessilli delle altre Sezioni – scortati dal rispettivo Presidente o da un suo delegato – Gagliardetti – Alpini in unico blocco.

Santa Messa in chiesa:

- all'inizio va dato l'attenti, seguito dopo qualche secondo dal segnale di riposo;
- all'elevazione va dato l'attenti da mantenere fino al termine della sequenza;
- al termine della comunione dei fedeli, prima della liturgia di chiusura, dovrà essere letta la Preghiera dell'alpino nella versione ufficiale allegata alla “libretta”, preceduta dal segnale d'attenti e al termine verrà dato il riposo.

Durante la funzione religiosa dovranno tenere il **cappello alpino** in testa solo ed esclusivamente il personale di servizio (coro, trombettiere, alfieri, lettore della Preghiera dell'alpino, personale del servizio d'ordine e, qualora previsto, il personale che serve messa o affianca o porta il feretro durante le esequie funebri) **TUTTI** gli altri presenti devono togliere il cappello alpino all'ingresso in chiesa. Si rammenta che anche il personale di servizio al momento in cui riceve l'Eucarestia deve comunque togliersi il cappello alpino.

Il cappello dovrà essere indossato da **TUTTI** i presenti solo per la lettura della Preghiera dell'alpino.

Santa Messa celebrata all'aperto:

tutti gli atti previsti per la Santa Messa in chiesa sono validi anche per la funzione all'aperto, ad eccezione del fatto che rimanendo solitamente in piedi, TUTTI terranno il Cappello Alpino in testa.

Onori ai Caduti – Dopo l'attenti e l'annuncio "Onore ai Caduti, la fanfara o il trombettiere esegue tre squilli d'attenti seguiti da "La leggenda del Piave"; quindi solo le massime autorità accompagnano la corona. Dopo la deposizione verrà suonato il "silenzio" d'ordinanza. Tutti i presenti dovranno salutare con la mano sul cappello ad eccezione degli alpini inquadrati in Reparto, nonché gli Alfieri del Labaro, dei Vessilli e dei Gagliardetti, loro scorte e portacorone. Al termine del "silenzio" verrà dato il segnale di "riposo".

Saluti e allocuzioni – Di norma le allocuzioni devono precedere la celebrazione della S. Messa. La successione dovrà avvenire in ordine inverso al rango e all'importanza degli oratori iniziando sempre con il saluto del rappresentante dell'Ente organizzatore (Capo Gruppo o Presidente di Sezione) che provvederà poi a rappresentare gli oratori. L'ultimo a prendere la parola dovrà essere tassativamente la più alta carica dell'Associazione presente ad eccezione del caso in cui sia presente una figura istituzionale (Ministro, Sottosegretario di Stato) che sarà così l'ultima a prendere la parola.

Esequie – I simboli dell'Associazione Nazionale Alpini (Labaro, Vessillo, Gagliardetto) intervengono alle celebrazioni funebri solo in casi determinati e **NON devono essere abbrunati**. I simboli che rappresentano gli organi dell'Associazione intervengono solo alle esequie dei Soci e sempre che la famiglia dell'estinto sia consenziente.

E' obbligatorio per tutti gli alpini che partecipano alla cerimonia funebre portare il Cappello Alpino; in chiesa valgono le stesse norme della Santa Messa alle quali si rimanda, compresa la lettura della preghiera dell'alpino.

Un segnale d'attenti, quale estremo saluto della salma, potrebbe essere effettuato al momento della tumulazione o dell'inumazione.